

FCAM240111

AMMINISTRAZIONE

Le notifiche digitali

Dopo le ultime novità normative e giurisprudenziali

Sede: Cagliari, Caesar's Hotel - Via Darwin 2/4 - tel. 070 340750

Data: Giovedì 11 gennaio 2024

Orario: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00

DESCRIZIONE

L'articolo 6, comma, 1 del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), stabilisce espressamente che le comunicazioni e le notificazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi pubblici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies.

Inoltre, l'articolo 1, comma 402, della Legge n. 160 del 27/12/2019, al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della Pubblica Amministrazione, ha previsto la realizzazione di una piattaforma per la notificazione digitale degli atti (anche nota come SEND – Servizio Notifiche Digitali).

Alla luce del richiamato quadro normativo, il corso fornisce un aggiornamento specifico e mirato a coloro che sono chiamati a svolgere la delicata fase di notificazione, attraverso un approccio pratico alla materia ed un'attenzione particolare alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione sul punto.

Ampio spazio sarà riservato all'esame di casi operativi e alla risposta ai quesiti.

DESTINATARI

- Dipendenti che svolgono funzioni di polizia stradale, messi comunali e funzionari dell'Ufficio accertatore
- Liberi professionisti interessati alla materia

PROGRAMMA

La formazione degli atti secondo le regole del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

- Il documento nativo digitale.
- La copia informatica dell'originale analogico.

- Le attestazioni di conformità ai fini della validità della notifica.

I vizi delle notifiche a mezzo PEC, alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite

- Il vizio di nullità e di inesistenza.
- Gli effetti processuali dei vizi di notifica.

La notifica a mezzo PEC mediante agente notificatore ex art.149-bis del Codice di procedura civile

- Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 149/2022.
- Il perfezionamento della notifica.
- Gli adempimenti dell'agente notificatore.
- Il tempo delle notifiche.
- La relata di notifica: sottoscrizione digitale ed efficacia probatoria.

La notifica a mezzo PEC "diretta"

- I domicili digitali:
 - gli effetti giuridici delle notifiche effettuate ad uno dei domicili digitali;
 - l'elezione del domicilio digitale speciale.

La notifica tramite la piattaforma digitale

- L'istituzione di SEND.
- Il procedimento.
- L'inserimento del documento informatico sulla piattaforma da parte del mittente.
- L'avviso di avvenuta ricezione.
- Il perfezionamento della notifica per la P.A. e per il destinatario.
- L'avviso di mancato recapito.
- La notifica alle persone fisiche e ai soggetti di diritto privato.
- Il perfezionamento della notifica nei casi di irreperibilità temporanea e assoluta.
- La notifica nei casi in cui è nota l'irreperibilità del destinatario.
- Le attestazioni opponibili ai terzi.
- Le responsabilità del gestore della piattaforma.
- Le spese di notifica.

RELATORI

Maria Suppa

Avvocato tributarista. Patrocinante in Cassazione e innanzi alle altre Magistrature Superiori. Autrice di pubblicazioni in materia

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI

€ 390,00 + IVA se dovuta*

** Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).*

	Quota
Clients abbonati a www.lagazzettadeglientilocali.it	€ 350,00
Clients abbonati a Rivista "Comuni d'Italia"	€ 350,00
Altri Clients	€ 390,00

LA QUOTA COMPRENDE:

Accesso alla sala lavori, materiale didattico, coffee-break, colazione di lavoro e accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet "lagazzettadeglientilocali.it".

NOTE

I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.